

**Ricorso proposto il 30 giugno 2015 — CG/UAMI — Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)****(Causa T-349/15)**

(2015/C 294/94)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* CG verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Germania) (rappresentante: T. Körber, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Perry Ellis International Group Holdings Limited (Nassau, Bahamas)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI***Richiedente:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario figurativo in bianco e nero contenente gli elementi verbali «P PRO PLAYER» — Domanda di registrazione n. 10 889 764*Procedimento dinanzi all'UAMI:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 28 aprile 2015 nel procedimento R 2439/2014-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata.

**Motivo invocato**

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

**Ricorso proposto il 30 giugno 2015 — Alpex Pharma/UAMI — Astex Pharmaceuticals (ASTEX)****(Causa T-355/15)**

(2015/C 294/95)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Alpex Pharma SA (Mezzovico-Vira, Svizzera) (rappresentanti: C. Bacchini e M. Mazzitelli, avvocati)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Astex Pharmaceuticals, Inc. (Pleasanton, Stati Uniti)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI***Richiedente:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario denominativo «ASTEX» — Domanda di registrazione n. 10 805 281

*Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione*

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 28 aprile 2015 nel procedimento R 593/2014-2

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, qualora dovesse intervenire.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 3 luglio 2015 — Arrom Conseil/UAMI — Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)**

**(Causa T-358/15)**

(2015/C 294/96)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Arrom Conseil (Parigi, Francia) (rappresentanti: C. Herissay Ducamp e J. Blanchard, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Puig France SAS (Parigi, Francia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI**

*Richiedente:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi denominativi «Roméo has a gun by Romano Ricci» — Domanda di registrazione n. 11 193 604

*Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione*

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 marzo 2015 nel procedimento R 1020/2014-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.